



Comune di Lazise
Provincia di Verona

Piazza Vittorio Emanuele II° n. 20
37017 – LAZISE – VR
Tel. 045/6445-111
Fax 045/7580722

Prot. n. 0028970 – A4/1

Lazise lì 06.11.2019

Al Sig.
Bernini Giovanni
Legale rappresentante
Parc Due S.p.A.
Via Gardesana, 110
37017 Lazise (VR)

Oggetto: CONCESSIONE BOA D'ORMEGGIO PERIODO 2019 - 2024.

Posti boa nr. 43 – 44 – 45 – 48 – 49 – 50 – 54 – 55 – 59 – 60 – 61 – 63 – 67 – 74 – 75.

Area A4/1 zona antistante Campeggi Park Due, Spiaggia d'Oro, La Quercia.

Vista la domanda di partecipazione al “Bando per l’assegnazione di boe d’ormeggio nello spazio acqueo lacuale di competenza del Comune di Lazise” prot. 14119 del 24.05.2019, presentata in data 07.06.2019 con prot. 15401 dal Sig. Bernini Giovanni, a nome della Ditta Parc Due S.p.A., con sede a Lazise, Via Gardesana nr. 110, P.Iva 02575460239, tendente ad ottenere il rilascio di concessione per **anni 6**, di nr. 15 (quindici) boe d’ormeggio ad uso commerciale;

Vista la L.R. n. 33 del 04.11.2002 e s.m.i. per l’esercizio delle deleghe delle funzioni amministrative conferite dalla Regione Veneto ai Comuni rivieraschi della sponda veronese del Lago di Garda;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 01.10.2018 avente ad oggetto approvazione Regolamento Comunale per il rilascio di licenze e concessioni di occupazione dei beni ed aree del demanio idrico lacuale extra portuale;

Viste:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 14.05.2019 di approvazione del Piano Regolatore Spondale;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 221 del 26.09.2019 con cui sono state approvate le modifiche apportate al Piano Regolatore Spondale;

Visti:

- l’articolo 14, “Titolo I – Spazio acqueo per boa d’ormeggio” del vigente Regolamento Comunale per il rilascio di licenze e concessioni di occupazione dei beni ed aree del demanio idrico lacuale extra portuale che disciplina le modalità per la posa in opera di corpo morto, catena e galleggiante;
- l’articolo 15, “Titolo I – Spazio acqueo per boa d’ormeggio” del vigente Regolamento Comunale per il rilascio di licenze e concessioni di occupazione dei beni ed aree del demanio idrico lacuale extra portuale che disciplina gli obblighi del titolare della licenza/concessione;
- l’articolo 18, “Titolo I – Spazio acqueo per boa d’ormeggio” del vigente Regolamento Comunale per il rilascio di licenze e concessioni di occupazione dei beni ed aree del demanio idrico lacuale extra portuale che indica le cause di decadenza della licenza/concessione;



ACCERTATO L'AVVENUTO VERSAMENTO DEL CANONE REGIONALE E DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA PER L'ANNO 2019.

Vista la dichiarazione personale nella quale il richiedente attesta:

1. i dati e le informazioni idonei all'attribuzione della categoria, la fascia di preferenza ove collocare la/le boa/e d'ormeggio, nonché tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per l'ottenimento della concessione in oggetto;
2. l'impegno a posizionare l'ormeggio nello spazio idrico indicato dal Comune di Lazise secondo le modalità previste dal Regolamento di cui sopra;
3. l'impegno sin d'ora a conformarsi a quanto sarà contenuto nel Regolamento comunale di utilizzo delle aree demaniali;

Si rilascia per le annualità 2019 – 2024 la concessione n. 0028970 – A4/1 alla Ditta Parc Due S.p.A.

Posti boa nr. 43 – 44 – 45 – 48 – 49 – 50 – 54 – 55 – 59 – 60 – 61 – 63 – 67 – 74 – 75.

Area A4/1 zona antistante Campeggi Park Due, Spiaggia d'Oro, La Quercia.

Si ricorda, infine, che la concessione dello spazio per boa d'ormeggio scadrà il **31.12.2024** e che, ai sensi dell'art. 13, Titolo I, del Regolamento Comunale per il rilascio di licenze e concessioni di occupazione dei beni ed aree del demanio idrico lacuale extra portuale, per tutta la durata della concessione il titolare effettua il versamento annuale ed anticipato del canone.

L'importo di quest'ultimo viene aggiornato ogni anno dalla Giunta Regionale sulla base degli indici ISTAT.

La licenza di spazio acqueo per boa d'ormeggio potrà essere revocata in qualsiasi momento quando a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale ciò sia ritenuto necessario a tutela degli interessi idraulici, di salvaguardia ambientale o per motivi di pubblica incolumità, di interesse ed ordine pubblico, senza che per questo il titolare della licenza possa rivendicare diritto ad indennità o compensi di sorta, salvo la restituzione della cauzione ed il rimborso della parte di canone corrispondente al tempo per il quale non può fruire della licenza.

Il titolare della concessione sarà ritenuto responsabile di tutti i danni che per qualsiasi motivo avesse ad arrecare agli interessi della Pubblica Amministrazione e/o dei privati, restando l'Amministrazione concedente ed il personale dipendente della medesima completamente sollevata ed indenne da qualsiasi molestia, anche giudiziale, liti e spese.

**Il Responsabile del Servizio
Demanio Idrico Lacuale
Dott. Massimiliano Gianfriddo**

